

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 3329 del 20/10/2017 BOLOGNA

Proposta: DPC/2017/3408 del 20/10/2017

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: MODIFICHE ALLA DD N. 3107/2017 E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE DI CUI ALLA DGR 1021/2017 E PER LA VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Firmatario: MAURIZIO MAINETTI in qualità di Direttore

IL DIRETTORE

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 5;
- il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005, "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l'assetto delle competenze dell'Agenzia regionale di protezione civile ridenominata, peraltro, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Richiamati:

- l'articolo 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge di stabilità 2016), con il quale è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, recante "*Stanziamiento di finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni*";

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 374/2016 recante *"Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna"*, riguardante gli eventi calamitosi verificatisi dal 2013 al 2015 nel territorio regionale;
- l'allegato 2 alla OCDPC n. 374/2016, recante *"Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 - Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive"*;
Richiamate, altresì, le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 229 del 27 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il programma annuale delle attività che ERVET S.p.A. dovrà realizzare nel corso dell'anno 2017, tra cui, per quanto qui rileva, le azioni a supporto della gestione delle domande di contributo delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi dal 2013 al 2015 nel territorio regionale, secondo quanto dettagliato nella scheda A11 in allegato a tale deliberazione;
- n. 1021 del 10 luglio 2017 *"Attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 e dell'OCDPC 374/2016. Disposizioni per la domanda e la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive per i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dal 2013 al 2015 nel territorio regionale"* con la quale, acquisita la relativa presa d'atto prot. POST/0045089 del 10 luglio 2017 del Dipartimento della protezione civile, è stata approvata la direttiva per la presentazione delle domande e la concessione dei contributi di cui trattasi e la relativa modulistica;
- n. 1175 del 2 agosto 2017 *"Disposizioni organizzative per l'attuazione della OCDPC 374/2016 e della DGR 1021/2017 relative al procedimento per la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive per i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dal 2013 al 2015 nel territorio regionale"*,

con la quale è stato disposto che l'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in qualità di Organismo istruttore provvederà ad individuare nell'ambito delle proprie strutture organizzative il dirigente responsabile del procedimento per la concessione dei contributi in parola, le cui domande e relativa documentazione saranno istruite da ERVET S.p.A., nonché di rinviare:

- ad un successivo atto organizzativo del Direttore dell'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile l'individuazione, oltre che del dirigente responsabile del procedimento, dei Servizi della medesima Agencia e del relativo personale per i raccordi operativi con ERVET S.p.A. e per l'espletamento delle attività correlate alla gestione del procedimento, anche avuto riguardo alle attività tecniche che richiedono competenze specialistiche in materia di ingegneria delle strutture;
- ad un successivo atto organizzativo del Direttore di ERVET S.p.A. la individuazione delle proprie strutture organizzative interne e del relativo personale per l'espletamento dell'attività istruttoria;

Richiamata la propria determinazione n. 3107/2017 "Disposizioni organizzative per l'attuazione della OCDPC 374/2016, della DGR 1021/2017 e della DGR 1175/2017 ed indicazioni operative per la gestione del procedimento per la concessione dei contributi alle attività economiche e produttive connessi agli eventi calamitosi 2013-2015", con la quale, tra l'altro, si è stabilito per quanto qui rileva:

- che lo scrivente assume, per le ragioni ivi indicate, la responsabilità del procedimento;
- che al controllo a campione delle domande di contributo presentate entro il 4 settembre 2017 si provveda nella misura del 20% delle stesse;
- di prorogare di 30 giorni il termine fissato in 60 giorni per il procedimento riguardante l'attività istruttoria, compresa quella di controllo, delle domande di contributo per un periodo complessivo, pertanto, di 90 giorni, decorrenti dal 5 settembre 2017;
- quali sono i controlli da effettuarsi in questa fase ovvero entro il suddetto periodo di 90 giorni, ai sensi

di quanto autorizzato dall'art. 11 della direttiva approvata con DGR n. 1021/2017;

- che il procedimento istruttorio si concluda con la comunicazione del Responsabile del procedimento di ammissibilità o inammissibilità della domanda di contributo con relativa motivazione e che nella comunicazione di ammissibilità della domanda di contributo:
 - venga indicato l'importo del contributo massimo concedibile, evidenziando sia che tale importo è provvisorio sia che la sua determinazione definitiva è rinviata alla emanazione della delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione del finanziamento agevolato richiamata all'articolo 1, comma 5, della direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1021/2017;
 - venga precisato, se si tratta di domande sottoposte a controllo a campione, che la domanda di contributo è ammessa con riserva nei casi in cui il riscontro da parte delle amministrazioni comunali alla richiesta di verifica della sussistenza alla data dell'evento calamitoso, dello stato di conformità dei fabbricati alle disposizioni urbanistiche ed edilizie non sia pervenuto entro i termini compatibili con il termine di conclusione del procedimento;

Considerato che:

- tra i controlli previsti rientrano anche le verifiche, per tutte le domande presentate entro il 4 settembre 2017, previste dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni" e partitamente le verifiche degli aiuti di cui all'art. 13 "Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG", e all'art. 15 "Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero";
- per effettuare le verifiche in questione è necessario accedere al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e che a tal fine è stato richiesto con nota a firma dello scrivente prot. PC/41346/2017 del 22/09/2017 al Dipartimento della protezione civile di fornire il

codice, rilasciato dalla Commissione europea, per identificare l'aiuto e il codice CAR della misura di aiuto dell'RNA, nonché di indicare le procedure da seguire per abilitare i soggetti incaricati dell'alimentazione del registro;

- gli elementi conoscitivi di cui sopra non sono stati ad oggi comunicati all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Organismo Istruttore;
- in questa fase, la comunicazione di ammissibilità delle domande di contributo non può che essere quella dell'ammissibilità con riserva in ragione del fatto che dalle successive verifiche nell'ambito dell'RNA potrebbe invece determinarsi un esito di inammissibilità;

Considerato, altresì, che il Dipartimento della protezione civile ha richiesto alle Regioni di anticipare - rispetto alla scadenza del procedimento istruttorio prevista da ciascuna Regione - l'invio dell'elenco riepilogativo delle domande ammissibili e che, pertanto, per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna i controlli indicati al punto 7 della propria determinazione n. 3107/2017 o, una parte di tali controlli, potranno essere svolti anche successivamente all'invio al Dipartimento del predetto elenco che per tale ragione assume carattere di provvisorietà;

Dato atto, pertanto, che l'ammissibilità con riserva non riguarda soltanto le domande del campione per le quali è necessario effettuare le verifiche di conformità dei fabbricati alle disposizioni urbanistiche ed edilizie ma, per le ragioni sopra indicate, tutte le domande di contributo, ferma restando comunque l'inammissibilità di quelle domande per le quali i soggetti interessati non abbiano provveduto alle integrazioni richieste dal Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 8, della direttiva approvata con DGR n. 1021/2017 e l'inammissibilità di quelle sottoposte a controllo da cui risulti l'insussistenza degli altri requisiti previsti dalla predetta direttiva;

Evidenziato, peraltro, che:

- il procedimento per la concessione dei contributi in parola è un procedimento complesso che vede infatti il coinvolgimento anche degli organi dello Stato, e la cui durata complessiva è, quindi, correlata anche all'adozione di provvedimenti di tali organi;
- la comunicazione del provvedimento finale e definitivo agli istanti potrà essere effettuata, pertanto, solo a

seguito della emanazione dei suddetti provvedimenti, ed in particolare della delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione del finanziamento agevolato richiamata all'articolo 1, comma 5, della direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1021/2017;

Ravvisata, conseguentemente, la necessità di sostituire il punto 8 del dispositivo della propria determinazione n. 3107/2017 con quanto previsto al punto 3 del dispositivo del presente atto;

Ritenuto, peraltro, come da dispositivo del presente atto:

- di indicare ai richiedenti il contributo le modalità da seguire nel caso in cui vogliano prendere visione degli atti del procedimento;
- di approvare le modalità operative dei controlli;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e s.m.i.;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 89 del 30 gennaio 2017 *"Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019"*;
- n. 486 del 10 aprile 2017 *"Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019"*;

Viste, altresì, le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 *"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007"* e s.m.i.;
- n. 468 del 10 aprile 2017 *"il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"*;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le ragioni esplicitate nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di stabilire che i controlli di cui al punto 7 del dispositivo della propria determinazione n. 3107/2017 o, una parte di tali controlli, potranno essere svolti, anche alla luce di quanto previsto al punto 12.1.3. dell'Allegato 2 alla OCDPC n. 374/2016, anche successivamente alla data prevista per la conclusione del procedimento istruttorio o alla data di invio al Dipartimento della protezione civile dell'elenco - riepilogativo delle domande di cui al successivo punto 3 - che assume carattere di provvisorietà;
2. di definire, come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, le modalità operative per l'esecuzione dei controlli;
3. di sostituire il punto 8 del dispositivo della propria determinazione n. 3107/2017 con il seguente dispositivo:
"punto 8: di stabilire che:
 - *il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluda trasmettendo tramite la PEC ocdpc374-2016@postacert.regione.emilia-romagna.it alla PEC del richiedente il contributo o, in presenza di procura speciale e se previsto in tale procura, alla PEC del procuratore speciale, la comunicazione a firma del Responsabile del procedimento di ammissibilità o inammissibilità della domanda di contributo con relativa motivazione;*
 - *per tutte le domande di contributo che all'esito della relativa istruttoria risulterebbero ammissibili, l'ammissibilità è comunque stabilita con riserva e di ciò è dato conto nella relativa comunicazione agli istanti;*
 - *nella nota di comunicazione di ammissibilità della domanda di contributo venga indicato l'importo del contributo massimo concedibile evidenziando sia che tale importo è provvisorio sia che la sua determinazione definitiva è rinviata alla emanazione della delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione del finanziamento agevolato richiamata all'articolo 1, comma 5, della direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1021/2017;*
 - *la comunicazione del provvedimento finale agli istanti è effettuata solo a seguito dell'emanazione della*

delibera del Consiglio dei Ministri di cui al precedente capoverso e del completamento dei controlli, ove differiti ai sensi del punto 1 del presente dispositivo”;

4. di dare atto che resta ferma comunque l'inammissibilità delle domande di contributo nei casi in cui i soggetti interessati non abbiano provveduto alle integrazioni richieste dal Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 8, della direttiva approvata con DGR n. 1021/2017 e l'inammissibilità di quelle sottoposte in questa fase a controllo dal quale risulti l'insussistenza di uno o più requisiti previsti dalla direttiva approvata con DGR n. 1021/2017;
5. di stabilire che nel caso in cui gli istanti vogliano prendere visione degli atti del procedimento, gli stessi devono recarsi presso gli uffici della segreteria dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in v.le Silvani n. 6, Bologna, aperti per tali adempimenti dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il lunedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00, facendone previa richiesta alla PEC:

ocdpc374-2016@postacert.regione.emilia-romagna.it;

6. di pubblicare il presente atto e l'allegato di cui al precedente punto 2, nonché la propria determinazione n. 3107/2017 sul sito web dell'Agenzia al seguente indirizzo: <http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/argomenti/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eventi-calamitosi-dal-2013-al-2015-contributi-per-le-attivita-produttive-delibera-di-giunta-n-1021-2017>
7. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato, altresì, nel sito web dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello denominata "Altri contenuti", in applicazione degli indirizzi regionali concernenti l'ampliamento della trasparenza ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche.

Maurizio Mainetti

MODALITA'OPERATIVE E FINALITA' DEL CONTROLLO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

A. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Organismo istruttore provvede all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva approvata con DGR n. 1021/2017.
2. Il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dai soggetti interessati è effettuato, relativamente alle domande presentate entro il termine perentorio del 4 settembre 2017, nella modalità a campione e puntuale e per le finalità di cui alla successiva lettera C..

B. RESPONSABILITÀ

1. Il Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - in qualità di Responsabile del procedimento di cui alla D.D. n. 3107/2017 adottata in attuazione della DGR 1021/2017 e della DGR n. 1175/2017 – per l'istruttoria delle domande di contributo, ivi compresa l'attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atto notorio da esplicarsi secondo le presenti modalità operative, si avvale di ERVET S.p.A., ai sensi di quanto previsto dalla DGR. 1175/2017.
2. Sarà cura del Direttore di ERVET S.p.A., individuare nel proprio atto organizzativo di cui alla DGR n. 1175/2017 un apposito Gruppo di controllo così composto:
 - Referente/i per l'Attività di controllo (C)
 - Referente/i per l'Attività di estrazione (D)
3. All'attività di estrazione partecipano almeno due componenti del Gruppo di controllo, oltre al referente dell'estrazione.

C. ATTIVITA' E FINALITA' DEL CONTROLLO

C.1 CONTROLLO A CAMPIONE

Il controllo a campione è effettuato nella misura del 20% delle domande presentate entro il 4 settembre 2017, la cui entità sarà riportata al numero intero stimato per eccesso, ed è finalizzato:

- alla verifica della sussistenza della iscrizione alla data dell'evento calamitoso del fabbricato danneggiato nel catasto fabbricati o della presentazione a tale data della domanda di iscrizione a detto catasto nonché alla verifica che alla data dell'evento calamitoso il fabbricato non fosse collabente o in corso di costruzione; sono fatti salvi i manufatti per i quali la normativa in materia catastale non prevede l'obbligo di iscrizione al catasto fabbricati;
- alla verifica della sussistenza, fin dalla data dell'evento calamitoso, del possesso della partita IVA e della regolare costituzione ed iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per

territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente; per i professionisti e loro forme associative, alla verifica della regolare iscrizione all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;

- alla verifica della sussistenza, alla data dell'evento calamitoso, dello stato di conformità dei fabbricati alle disposizioni urbanistiche ed edilizie; il controllo è effettuato tramite richiesta alle amministrazioni comunali, nel cui territorio hanno sede i fabbricati per cui è richiesto il contributo, tenute a pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta ai sensi dell'art. 72, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

C.2 CONTROLLO PUNTUALE

C.2.1. Il controllo puntuale è finalizzato per tutte le domande presentate entro il 4 settembre 2017:

- alle verifiche previste dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente ad oggetto *“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni”* e partitamente alle verifiche degli aiuti di cui all'art. 13 *“Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG”*, e all'art. 15 *“Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero”*.

C.2.2. E' puntuale, altresì, il controllo da effettuarsi sulle domande presentate entro il 4 settembre 2017 - ancorché non ricadenti nel campione estratto - laddove sussistano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive rese.

Gli indici sintomatici per l'effettuazione del controllo puntuale sono così individuati:

- la non verosimiglianza del contenuto delle dichiarazioni di cui all'Allegato A1 alla DGR 1021/2017;
- la contraddittorietà delle dichiarazioni di cui all'Allegato A1 e/o tra queste e quanto indicato/dichiarato negli altri Allegati alla DGR n. 1021/2017 e nella scheda C *“Riconoscimento dei danni subiti dalle attività economiche e produttive”*.

Si dovrà, inoltre, procedere a tale verifica in tutti i casi di dichiarazioni contenenti errori evidenti.

L'errore è evidente se risulta riconoscibile dal tenore stesso della dichiarazione ovvero dal contenuto complessivo dell'istanza o del documento nel quale la dichiarazione stessa è stata resa. In tal caso si procederà - d'ufficio e sulla base delle risultanze della verifica effettuata - alla rettifica dell'errore riscontrato.

E' da considerarsi irrilevante l'errore che in concreto è privo di qualsiasi incidenza sul conseguimento del beneficio.

D. ESTRAZIONE DEL CAMPIONE E DEFINIZIONE AUTOMATICA DELLO STESSO SU BASE NUMERICA

1. L'elenco su cui operare l'estrazione (universo) è costituito dal numero delle domande presentate entro il 4 settembre 2017.
2. Il campione viene individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/> inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:

- Valore minimo: sempre 1;
 - Valore massimo: numero delle istanze presentate entro il 4 settembre 2017;
 - Numeri da generare: indicare la percentuale prevista per il controllo;
 - Seme generatore: data di estrazione (nella forma GGMMAAAA).
3. Redazione del verbale descrittivo dell'attività di estrazione svolta, sottoscritto dal/i Referente/i per l'estrazione; il verbale deve contenere:
- i nominativi che hanno preso parte all'attività di estrazione;
 - la descrizione del procedimento di estrazione;
 - l'elenco delle domande estratte.

E. TEMPI DI ESECUZIONE

I controlli di cui alla precedente lettera C si concludono entro il 3 dicembre 2017, fatto salvo quanto previsto nella determinazione di approvazione del presente documento del Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Responsabile del procedimento.

F. ESITI DEI CONTROLLI

1. Redazione di una relazione conclusiva da parte dei componenti del Gruppo di controllo contenente l'elenco dei controlli conclusi con relativo esito.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPC/2017/3408

IN FEDE

Maurizio Mainetti